

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 723-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1959

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale conclusa a Roma il 31 luglio 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Con la Convenzione siglata a Roma il 31 luglio 1958 tra la Repubblica italiana e la Confederazione Elvetica, i due Stati, vicini ed amici, hanno mirato ad evitare che le imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, fossero sottoposte ad una doppia imposizione fiscale.

Pertanto in base all'articolo 2 della Convenzione medesima le Imprese italiane aventi lo scopo di cui trattasi (esse sono definite chiaramente al comma *b*) dell'articolo 1) saranno, nell'ambito dello Stato svizzero, esentate da ogni imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di navigazione aerea e lacuale come pure sul patrimonio mobile ivi com-

prese le aeronavi e navi. Uguale trattamento sarà riservato in Italia alle Imprese svizzere, la cui definizione viene data nel comma *c*) dell'articolo 1.

Tale la sostanza dell'Accordo: sul quale ci sembra non sarà difficile ottenere il generale consenso degli onorevoli membri del Senato della Repubblica per la necessaria autorizzazione al Presidente della Repubblica affinché possa effettuare l'atto di ratifica. Teniamo a porre in evidenza il disposto dell'articolo 4 secondo il quale la ratifica avrà effetto retroattivo a partire dal 1° ottobre 1952.

CERULLI IRELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale conclusa a Roma, il 31 luglio 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 4 della Convenzione stessa.